



## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (Aggiornamento Giugno 2022)

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DEL 02-07-2021 n. 783.

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE, NEI GIORNI DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2020, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE, DI PORDENONE E DEI COMUNI DI TRIESTE E DI MUGGIA IN PROVINCIA DI TRIESTE.

## 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

E' stata adottata l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione civile del 2 luglio 2021, n. 783 recante "Interventi urgenti di protezione civile in consequenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste" (qui di seguito la "Ordinanza").

L'Ordinanza all'art. 8 dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 4 giugno 2023 - termine prorogato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22-**06-22**<sup>1</sup>);
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ossia entro il 02-08-2021 le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
  - tempi di rimborso;
  - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  - il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta nei termini dettati dall' Ordinanza PCM 783/21.

Capitale Sociale € 1.401.045.452.35 i.v.

Codice ABI (8000)



www.gruppoiccrea.it

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste" è stato prorogato di ulteriori 12 mesi e quindi fino al 4 giugno 2023 lo stato di emergenza originariamente disposto sino al 4-06-2022 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4-6-2021.





c) qualora la banca o l'intermediario finanziario, non fornisca le informazioni di cui al punto b) nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese per 12 mesi dalla data dell'Ordinanza, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data e *comunque non oltre il 4 giugno 2022.* 







## EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza**– <u>dunque al massimo sino al 4 giugno 2023</u> (termine prorogato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 22-6-22) - i
Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata ovvero
- 2) della sola quota capitale

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)**, gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

## 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno <u>inviare una richiesta scritta a lccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: chieflending@pec.iccreabanca.it</u> (riportare nell'oggetto della mail: "Eventi metereologici Province Friuli – Ord. n. 783/2021"), <u>con indicazione dell'opzione prescelta</u> (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

<u>La richiesta dovrà pervenire entro il 15 settembre 2021</u> e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.